

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

NORME PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

CAPO I

Art. 1.

La presente normativa integra il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal Comune di Lagonegro.

Art.2

1. Gli incarichi di lavoro autonomo vengono conferiti quando non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno ovvero quando l'attività da svolgere non rientri nella normale organizzazione del Comune.

2. Il conferimento degli incarichi medesimi è consentito, esclusivamente, in presenza dei seguenti presupposti

a) L'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e deve corrispondere al programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 - comma 55 - della Legge 24/12/2007, n. 244.

b) Il proponente l'incarico deve aver preliminarmente accertato all'interno della Struttura l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;

c) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art.3

1. Il Comune può conferire i seguenti incarichi:

a) di collaborazione coordinata e continuativa;

b) di consulenza professionale, di studio o di ricerca c)
di prestazioni occasionali.

CAPO II Collaborazione coordinata e continuativa

Art. 4

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.

2. La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, e deve essere coordinata con le esigenze organizzative del Comune di Lagonegro. 3. Il conferimento degli incarichi avviene previa comparazione dei curricula e delle relative offerte da acquisire da parte dell'Ufficio competente.

Art. 5

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge nazionale o regionale (es. incarichi di progettazione, direzione lavori e simili), per le quali saranno applicate le procedure per l'affidamento dell'incarico previste dalle leggi medesime, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

Art. 6

1. La richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di conferimento da parte del proponente l'incarico deve indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, da svolgere;
- b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- c) la durata del contratto, l'importo lordo del corrispettivo previsto, nonché le modalità di esecuzione della prestazione;
- d) i finanziamenti su cui grava la spesa.

Art. 7

1. Per le sole collaborazioni richieste per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di programmi per altre attività la durata può essere pari a quella dei progetti o dei programmi stessi.
2. Negli altri casi la durata delle collaborazioni non può eccedere i 12 mesi continuativi. Può essere rinnovata o prorogata su relazione dell'ufficio proponente.
3. Sono prorogabili gli incarichi di collaborazione legati a specifici progetti a loro volta prorogati.

Art. 8

1. Il corrispettivo della collaborazione è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile del settore.

Art. 9

1. Per il rimborso delle spese si applica quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti Comunali, con esclusione di ogni forma di indennità forfettaria.

Art. 10

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura proponente.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, la previsione di clausola risolutiva.
3. E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

Art. 11

1. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
2. Le sospensioni dell'attività del collaboratore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto.
3. Quando la collaborazione si inserisce in un progetto, o in altra attività programmata, il termine di scadenza del progetto o dell'attività programmata comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

Art. 12

1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applicano i commi 1 e 3 dell'art.11.
2. Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale.

Art.13

1. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria e al termine della sospensione per malattia o infortunio, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:
 - a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;
 - b) autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
 - c) risolvere il contratto.

Art. 14

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 15

1. E' espressamente vietata una utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

Art.16

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 17

1. I contratti di collaborazione stipulati devono essere trasmessi in copia all' Amministrazione Comunale entro sette giorni dalla stipula.
2. Le strutture sono altresì tenute a comunicare le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti.

Art.18

- In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 19

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

CAPO 111

Consulenza professionale, di studio o di ricerca

Art.20

1. La consulenza professionale o lo studio o la ricerca consistono in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IV A, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum.

Essa è consentita quale attività strumentale di supporto alle strutture Comunali, fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.

L'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici del Comune al di fuori di quanto consentito dalla legge.

Il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo nella ipotesi in cui siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare nell'apparato amministrativo.

Il conferimento degli incarichi avviene previa comparazione dei curricula e delle relative offerte da acquisire da parte dell'Ufficio competente.

Art. 21

1. La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico da parte del proponente deve indicare:

- a) l'oggetto della consulenza, dello studio o della ricerca in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;
- b) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
- c) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
- d) l'entità del corrispettivo;
- e) il termine massimo entro cui deve essere espletata;
- f) finanziamenti su cui grava la spesa;
- g) la dichiarazione del proponente di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione professionale con il professionista proposto.

2. L'autorizzazione è data dal Dirigente della struttura, nel cui interesse è richiesta la consulenza. Nella ipotesi in cui la struttura sia priva del Dirigente o questi sia assente o impedito, l'autorizzazione è data

Art. 22

1. Il conferimento dell'incarico viene comunicato con lettera raccomandata del Dirigente responsabile della struttura. In essa sono indicati:

- a) l'oggetto della prestazione,
- b) l'entità del corrispettivo
- c) il termine entro cui la consulenza deve essere fornita.

2. Una copia della lettera deve essere restituita dal professionista, controfirmata per accettazione dell'incarico.

Art. 23

1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna alla struttura, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile del progetto atte stante l'esatto adempimento della prestazione.

Art. 24

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

CAPO IV Prestazioni occasionali

Art. 25

1. Ai sensi del presente articolo si definisce:

- a) prestazione occasionale quella resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio;
- b) prestazione professionale quella resa da soggetti in possesso di partita IV A che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.

Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.

2. Tali prestazioni sono rese senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Art. 26

1. La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che esistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 27

1. La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di prestazione occasionale e professionale inoltrata dal proponente l'incarico deve indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze organizzative che la richiedono, ed il termine massimo entro cui deve essere espletata;
- b) l'entità del corrispettivo

- c) i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione comparativa;
 - d) i finanziamenti su cui grava la spesa;
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente responsabile della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato. Nella ipotesi in cui la struttura sia priva del Dirigente o questi sia assente o impedito, l'autorizzazione è data con determina del Segretario Generale.

Art. 28

1. Il conferimento della prestazione avviene con lettera di incarico, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura.
2. La lettera di incarico deve in ogni caso prevedere:
- a) l'oggetto della prestazione;
 - b) la durata della medesima;
 - c) l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo.

Art. 29

1. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Art. 30

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota di debito, o di fattura, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del proponente l'incarico.

Art. 31

1. Non è consentito richiedere prestazioni occasionali a soggetti con i quali il proponente abbia avuto negli ultimi due anni rapporti privati di natura professionale.

Art. 32

Il Responsabile della Struttura, previa autorizzazione da parte del proprio Dirigente e con provvedimento che motivi adeguatamente la scelta dell'incaricato, può procedere all'individuazione diretta del prestatore d'opera qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- b. per compensi da corrispondere ai relatori di seminari, convegni e conferenze e manifestazioni culturali;
- c. per incarichi individuali per i quali si preveda di corrispondere compensi non superiori ad € 1000,00, complessivi o limitati ad una sola prestazione, nell'esercizio finanziario.

Art. 33

1. Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 18 e 19 del capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 34

1. Il provvedimento con cui viene affidato da parte del Comune l'incarico di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione deve essere

pubblicato sul sito web del Comune di Lagonegro completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell' incarico e dell' ammontare erogato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o di consulenza di cui al comma precedente costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
3. In nessun caso la spesa complessiva a carico del bilancio comunale, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, potrà essere, annualmente, superiore al 3% delle entrate riferite ai primi tre titoli del bilancio. Tale limite potrà essere superato ove la spesa sia coperta da finanziamenti aventi specifica destinazione.